

l'attuale norma. Si prevedono semplicemente una condotta, quella degli atti di violenza, e una finalità, che non so se sia un dolo specifico, ma che comunque è una finalità di terrorismo. L'unica variazione apportata consiste nell'equiparazione dell'attività di terrorismo nei confronti dello Stato italiano, allorchè questa sia portata nei confronti di Stati esteri o di organizzazioni o istituzioni internazionali.

Non si è definita la finalità di terrorismo, che resta tuttavia una componente soggettiva, ovvero il fine dell'atto di violenza, demandando all'Unione europea il compito di chiarire maggiormente quale sarà l'atto di terrorismo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	458
<i>Votanti</i>	442
<i>Astenuti</i>	16
<i>Maggioranza</i>	222
<i>Hanno votato sì</i>	23
<i>Hanno votato no</i> ..	419).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Santori non ha funzionato.

Passiamo all'emendamento Mascia 1.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare realmente tutti i colleghi per la serenità del confronto che vi è stato su un emendamento delicato come quello precedente e per il fatto che da parte di nessuno vi è stata strumentalizzazione su un emendamento che poteva essere strumentalizzato. Vi ringrazio perché ho appreso qualcosa. Resto della mia idea: abbiamo commesso,

secondo me, un errore; ringrazio tuttavia per il tono e per le argomentazioni portate nel corso della discussione.

L'emendamento Mascia 1.15 potrebbe sembrare superfluo. Credo però che esso meriti una riflessione perché si tratta di un emendamento, per così dire, di cautela. Esso riguarda il reato di cui all'articolo 270-ter « assistenza agli associati » per il quale, chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dà rifugio, fornisce vitto ed ospitalità, mezzi di trasporto, è punito con la reclusione.

Vorremmo aggiungere, anche se fosse superfluo, — credo tuttavia che nell'applicazione concreta possa essere molto utile — il termine « consapevolmente ». Ovvero: chiunque dà rifugio, fornisce alloggio, ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione, consapevolmente... Ciò mi ricorda l'espressione « intenzionalmente » che abbiamo inserito nella disciplina dell'abuso di ufficio per evitare il dolo eventuale che tanti danni ha creato nel nostro ordinamento.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Credo che l'onorevole Pisapia abbia colto nel segno, dicendo che l'emendamento Mascia 1.15 è inutile: infatti, essendo reato doloso, la consapevolezza è *in re ipsa*. Ritengo, tuttavia, che l'emendamento potrebbe creare dei problemi ed essere dannoso, perché nelle fattispecie analoghe, non vi è l'espressione « consapevolmente », quindi si potrebbe ritenere che, ad esempio, nell'articolo 380 (non so se ricordo bene il numero, ma, in ogni caso, mi riferisco alla fattispecie analoga relativa alla mafia, alla banda armata o altre associazioni) non vi sarebbe il « consapevolmente ». Quindi, francamente, dal momento che l'emendamento non aggiunge alcunché, ma potrebbe creare problemi di interpretazione, invito l'onorevole Pisapia al ritiro, altrimenti il parere rimane contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Pisapia, quale cofirmatario dell'emendamento Mascia 1.15, accede all'invito al ritiro del relatore ?

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, poiché è stata chiarita l'interpretazione autentica del testo, da parte dell'Assemblea, ritiro l'emendamento Mascia 1.15, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene.

Sull'emendamento Fanfani 1.20 vi è un invito al ritiro da parte della Commissione. Il presentatore accetta l'invito al ritiro ?

GIUSEPPE FANFANI. L'invito al ritiro non è dovuto alla valutazione negativa dell'emendamento, ma soltanto alla necessità di inserire la disciplina nel contesto più ampio processuale e penalistico del codice penale. Pertanto, ritiro il mio emendamento 1.20.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 1.16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, si tratta sempre del capoverso relativo all'assistenza agli associati, in cui si dice che chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, offre ospitalità, mezzi di trasporto (e così via) alle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis del codice penale, è punito con la reclusione fino a quattro anni. L'articolo 270-bis è quello di cui stiamo discutendo stamane; vorrei leggere, invece, l'articolo 270, il quale recita: « Chiunque, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione (...) ». Vorrei far notare che tale articolo risale al codice Rocco dello Stato fascista

e che era diretto contro anarchici comunisti e socialisti. Mi pare che il fatto di richiamarlo, in una situazione come questa, sia fuori dal tempo e dallo spazio e che sia grave e veramente fuori luogo. Pertanto, credo che questo richiamo debba essere soppresso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	459
<i>Votanti</i>	452
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	227
<i>Hanno votato sì</i>	24
<i>Hanno votato no</i> ..	428).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	453
<i>Votanti</i>	450
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	226
<i>Hanno votato sì</i>	19
<i>Hanno votato no</i> ..	431).

Prendo atto che i dispositivi di voto degli onorevoli Tucci ed Emerenzio Barbieri non hanno funzionato.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	454
<i>Votanti</i>	452
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	227
<i>Hanno votato sì</i>	17
<i>Hanno votato no</i> ..	435).

Sull'emendamento Kessler 1.1 c'è un invito al ritiro. Onorevole Kessler, accetta l'invito al ritiro?

GIOVANNI KESSLER. Il mio emendamento 1.1 intendeva introdurre la disciplina dei collaboratori di giustizia anche nel campo del terrorismo, ma a seguito della modifica, relativa alla fattispecie dell'articolo 273, apportata questa mattina in Commissione, tale effetto è già automaticamente conseguito. Pertanto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, volevo solo segnalare che, forse, abbiamo saltato l'emendamento Pisapia 1.19.

PRESIDENTE. No, onorevole Pecorella, poiché sono dei soprannumerari rispetto allo stock consentito al gruppo di Rifondazione comunista, vi è stato siglato un accordo tra la Presidenza e il gruppo di Rifondazione comunista per depennare quelli in eccesso.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Chiedo scusa, signor Presidente, non lo sapevo.

FRANCESCO GIORDANO. *Obtorto collo!*

PRESIDENTE. *Obtorto collo*, ma c'è il regolamento, non è un arbitrio! Si conviene che tali emendamenti non vengano esaminati, come prescrive il regolamento che, all'articolo 85-*bis*, pone un limite.

Prendo atto, dunque, che è stato ritirato l'emendamento Kessler 1.1.

Passiamo all'emendamento Fanfani 1.21. Onorevole Fanfani, accede all'invito a ritirare il suo emendamento?

GIUSEPPE FANFANI. In conformità a quanto detto precedentemente, trattandosi della riformulazione degli articoli 307 e 318 del codice penale, com'è stato fatto con il mio emendamento 1.20, accedo all'invito al ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Kessler 1.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo al nostro esame vuole introdurre, anche per i reati commessi con finalità di terrorismo o d'eversione dell'ordine costituzionale, l'attribuzione delle indagini alle direzioni distrettuali antimafia, con il coordinamento della Direzione nazionale antimafia. Ci sembra una necessaria aggiunta al testo, così com'è stato proposto dal Governo e com'è uscito dall'esame in Commissione, per una serie di ragioni che voglio illustrare in questa sede.

Ci sembra evidente che per contrastare, a livello d'indagine, un fenomeno come quello del terrorismo internazionale sia necessario un coordinamento, sul territorio, delle indagini giudiziarie. Si tratta di fenomeni di dimensione nazionale ed internazionale, dunque, mondiale, che non possono certamente essere lasciati alla frammentazione, alla sovrapposizione o, addirittura, alla possibilità di conflitti d'indagine tra 164 procure della Repubblica presenti sul nostro territorio, con conseguente frammentazione anche delle informazioni relative alle indagini, che porterebbe alla vanificazione delle indagini

stesse su questo fenomeno. Il primo effetto dell'emendamento al nostro esame, dunque, sarebbe quello di attribuire le indagini alle procure distrettuali; dunque, a solo ventisei procure sul nostro territorio.

Un punto che ci sembra irrinunciabile è anche quello del coordinamento nazionale delle ventisei procure da parte della direzione nazionale antimafia. I criteri territoriali d'attribuzione delle competenze tra le ventisei procure, su una fattispecie così difficile come questa e che si riferisce a fenomeni internazionali, sono, quanto mai, labili. Sovrapposizioni, conflitti di competenza e di indagine tra le varie procure distrettuali saranno all'ordine del giorno, inevitabilmente. Vi è la necessità della previsione di un organo di coordinamento che non si sostituisca alle singole procure — le quali restano competenti per le indagini —, ma che funga da raccordo nazionale, da luogo necessario di scambio di informazioni e camera di compensazione nel caso di inevitabili sovrapposizioni e conflitti tra le varie procure presenti sul territorio. In fondo, era l'intuizione di Giovanni Falcone per quanto riguarda i reati associativi di mafia: senza un coordinamento nazionale con le varie procure che procedono in ordine sparso e senza comunicare tra loro, non si giunge ad alcun risultato. Se questo vale per la mafia, a maggior ragione, vale per fenomeni come le organizzazioni terroristiche internazionali che hanno una dimensione ancora più ampia.

Vorrei ricordare ai colleghi che, a seguito di quanto avvenuto l'11 settembre di quest'anno, le stesse Nazioni Unite hanno approvato una dichiarazione (valevole per tutti gli Stati membri): con riferimento al fenomeno del terrorismo internazionale, si invita ciascuno Stato ad indicare un'autorità giudiziaria nazionale di riferimento.

È di tutta evidenza che fenomeni di tale portata vanno combattuti anche favorendo i rapporti tra le autorità giudiziarie dei singoli Stati; ed è altrettanto evidente che, a questo fine, si pone la necessità di individuare un ufficio giudiziario nazionale che funga da punto di riferimento e di scambio di informazioni con gli altri

Stati, compito che non può essere lasciato alle singole procure, ancorché distrettuali.

Un altro motivo ci porta ad insistere per l'accoglimento di questo articolo aggiuntivo. Già ora la procura nazionale antimafia ha compiti di coordinamento in relazione a reati come il traffico di armi, il traffico di stupefacenti, il sequestro di persona a scopo di estorsione; e di tutti gli indicati reati si servono proprio le organizzazioni terroristiche internazionali per perseguire i loro fini. Perciò, anche se indirettamente (ma pur sempre legittimamente), la procura nazionale antimafia ha già compiti di coordinamento per reati vicini a quello del terrorismo internazionale. Pensiamo, appunto, ai talibani — tanto di attualità — i quali si finanziano e si sono finanziati mediante il traffico internazionale di droga e di armi.

Sarebbe davvero una separazione speciosa e innaturale — soprattutto oggi — mantenere alla procura nazionale antimafia compiti di coordinamento su reati tipici delle organizzazioni terroristiche, ma negare analoga possibilità di coordinamento per quanto riguarda l'associazione...

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Non è solo per l'associazione.

GIOVANNI KESSLER. ...e per i reati di tipo terroristico.

Per questi motivi, insisto affinché il mio articolo aggiuntivo venga approvato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo della Margherita, DL-Ulivo sull'articolo aggiuntivo Kessler 1.01, in gran parte per le ragioni già anticipate dal presentatore, alle quali desidero soltanto aggiungere che, essendo impegnati ad introdurre misure più aspre contro il terrorismo — ed anche meccanismi procedurali ed investigativi assai delicati, come vedremo allorquando esamineremo i

successivi articoli (mi riferisco, in particolare, alle intercettazioni anche preventive, alle azioni sotto copertura) — il rapporto tra autorità investigativa e autorità giudiziaria è di grandissima qualità anche sotto il profilo generale della tenuta delle nostre garanzie.

Non v'è dubbio che tale rapporto — e, quindi, anche le attività di iniziativa e di controllo concernenti le operazioni investigative in materia di terrorismo — non possa essere utilmente ed efficacemente assicurato dalle varie procure disperse sul territorio. Così com'è stato fatto in altri settori, occorre prevedere un livello di specializzazione e di coordinamento, poiché l'attività svolta in questo campo, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia, non può essere ridotta ad una sorta di burocratica *actio finium regundorum*: se, indagando su reati associativi in materia di droga, di stupefacenti od altro, scopro connessioni con finalità terroristiche, non posso dichiarare la mia incompetenza, compromettendo così le indagini, per rivolgermi alla locale procura per il seguito di competenza di quest'ultima!

Mi pare che, sotto il profilo dell'efficacia delle misure ed anche della qualità delle garanzie, l'articolo aggiuntivo Kessler 1.01 sia di grande rilievo. Pertanto, invito tutti i colleghi ad un'appropriata riflessione nel merito e ribadisco il voto favorevole dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è uno dei punti più importanti sui quali l'Assemblea viene chiamata a deliberare. È noto che, nel nostro paese, da anni, operano la Direzione nazionale antimafia e le direzioni distrettuali antimafia, uffici del pubblico ministero che si occupano delle indagini sui fatti più gravi di criminalità organizzata.

Secondo la nostra proposta, anche le attività terroristiche devono essere affidate

alla Direzione nazionale antimafia e alle direzioni distrettuali antimafia, giacché tra le indagini in tema di criminalità organizzata e quelle in tema di terrorismo, a nostro avviso, esistono punti di contatto ed omogeneità evidenti. Riteniamo che, se non si approvasse l'articolo aggiuntivo, da noi proposto, l'azione di contrasto, da un lato, e l'azione di indagine, dall'altro, potrebbero subire, in tema di terrorismo, cadute pericolosissime, che non possono essere accettate (soprattutto nel momento che stiamo vivendo). Voglio ricordare che con questo provvedimento, stiamo estendendo gli interventi di prevenzione, le videoconferenze, le indagini sotto copertura, per fronteggiare le attività terroristiche; non si comprende perché, sul piano della giurisdizione, non si voglia riconoscere la competenza della Direzione nazionale antimafia e delle direzioni distrettuali antimafia. Sottopongo il problema con molta serenità all'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, noto in premessa che qui non si tratta di disperdere una unità tra antimafia e antiterrorismo, ma di riunire altre alle competenze originariamente riferite alla distrettuale antimafia — così si sostiene —, perché fra i due tipi di attività criminosa vi sarebbe una necessaria connessione. Non vi è alcuna connessione. Non vi è connessione tipologica, a meno che questo termine mafia ed il suo opposto vengano assunti in una accezione davvero globalizzante, ma assolutamente indefinita. Questa pretesa necessità di congiunzione non vi è neppure nell'ambito della definizione dei poteri, a cominciare dal fatto che i poteri dell'organismo, nel quale si vorrebbero riunire queste competenze, non potrebbero neppure in gran parte essere esercitati nell'ambito di un fenomeno internazionale. Ci si ridurrebbe ad una pura affermazione di una constatazione, anch'essa purtroppo solo ideologica, senza

ricadute funzionali e sempre fermo restando il pregiudizio della irregolarità del fatto innovativo introdotto nel sistema. Noi dobbiamo avere venerazione per la coerenza del sistema, perché se non lo osservassimo, poi esso si vendicherebbe, ponendoci nell'impossibilità di farlo funzionare. Non nego la peculiarità del fenomeno del terrorismo, il quale è in una tale evoluzione che potrebbe richiedere, prima o dopo, l'istituzione di un organo della giurisdizione, simile ma non identico a quello dell'antimafia, che avesse però poteri congruenti alla realtà del fenomeno affrontato. Non facciamo confusione tra cose eterogenee, ricavando una pretesa unità sulla base dei nostri sentimenti, delle nostre aspirazioni. Quello che ci viene suggerito è, a mio avviso, un errore. Cerchiamo di evitarlo (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.

ENZO BIANCO. Signor Presidente, come vede, il dibattito anche da parte dell'opposizione si sta sviluppando in un clima molto costruttivo. Io ho molto apprezzato le considerazioni svolte, da ultimo, dal collega Mancuso, però vorrei invitare il Governo e la maggioranza a riflettere su un punto che mi sembra fondamentale. Dopo le vicende dell'11 settembre, le indagini sin qui svolte e le reazioni da parte dei servizi di *intelligence* confermano che le organizzazioni del terrorismo internazionale sono di tipo gerarchico-piramidale.

Vi è un'unica centrale che è in grado, da Kabul, di decidere, persino, che alcune persone vivano in uno Stato estero, per mesi, praticamente in una condizione di non vita apparente, perseguendo obiettivi criminali di tipo terroristico.

PRESIDENTE. Onorevole Enzo Bianco, la invito a concludere.

ENZO BIANCO. Concludo, signor Presidente.

Di fronte a tutto questo, mi pare evidente l'esigenza preminente per il nostro paese, di avere un unico centro di imputazione per le indagini. Indagini spezzettate procura per procura rischiano di essere dispersive, nonostante la giustezza delle posizioni del collega Filippo Mancuso, ma sarebbe opportuno e preferibile, in futuro, forse, un'organizzazione *ad hoc*. Per il momento è prevalente l'esigenza di avere un'unica organizzazione anche della magistratura che consenta alle varie indagini di svilupparsi secondo un quadro unitario che è essenziale fattore di successo contro il terrorismo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lumia. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUMIA. Signor Presidente, penso che dobbiamo partire dalla necessità di dotare il nostro paese di un sistema in grado di colpire il terrorismo nelle sue caratteristiche tipiche. Si tratta di un fenomeno, come è stato più volte qui ribadito, con una capacità di penetrazione che va al di là del singolo territorio. Con riferimento a queste caratteristiche, tipiche del fenomeno terroristico, il nostro sistema non è in grado di coordinare tutte le indagini. Inoltre, presidente Mancuso, è vero che le due questioni del terrorismo e della mafia non sono direttamente sovrapponibili ma è vero che, più volte, abbiamo trovato connessioni. Il traffico di droga che parte da Kabul inizia dai talebani ma viene gestito dalle mafie e il riciclaggio instaurato dal terrorismo per l'autofinanziamento utilizza gli stessi vettori utilizzati dalle organizzazioni mafiose e quindi, per necessità interne al terrorismo e per l'esperienza che la DNA ha maturato sul campo, credo sia importante dotarla di questa funzione, coerentemente con quanto maturato, nel nostro paese, di fronte a queste nuove caratteristiche della mafia e del terrorismo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, devo dire che ho una certa preoccupazione all'idea di affidare ad una struttura nata per lottare contro la mafia nel nostro paese (che è una questione nazionale e sociale) una doppia missione. Su questa mia preoccupazione — di chi ha voluto, fortemente, la nascita di questo organismo e ha voluto, fortemente, che si occupasse di questo fenomeno che è la criminalità organizzata di stampo mafioso — maturano le mie perplessità sulla possibilità di affidare alla DNA una doppia missione. Credo che i fenomeni siano diversi, cionondimeno riconosco l'esigenza di una unità di intervento che abbia caratteristiche molto più organizzate di quanto oggi non abbiano le nostre strutture giudiziarie, purtuttavia nutro una preoccupazione in merito al fatto che sia un unico organismo ad occuparsi di mafia e di terrorismo.

È per questi motivi che non potrò votare a favore dell'articolo aggiuntivo Kessler 1.01.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, abbiamo apprezzato, non solo in questo caso, ma per tutto il corso dei lavori su questo provvedimento il contributo importante dato dall'opposizione, tanto è vero che molti degli attuali risultati sono frutto di quel contributo. Su questo punto non abbiamo trovato la convergenza, tuttavia abbiamo fatto un importante passo avanti, anche se sarà materia che affronteremo più avanti: attraverso l'articolo 10-*bis* abbiamo previsto che, per questi reati, la competenza venga affidata alla procura distrettuale. Ci pare che ciò risolva tutti i problemi connessi all'esistenza di strutture efficienti e sufficientemente preparate.

Viceversa la formulazione dell'articolo aggiuntivo Kessler 1.01 comporterebbe che la procura nazionale antimafia sia competente per tutti i reati con finalità di

terrorismo che vorrebbe dire anche, ad esempio, per una lesione lieve o per una bomba carta. Ora, credo che per la DNA il problema sia quello di attribuirle delle competenze, di ristrutturarla e pensarla in funzione, soprattutto, dei reati associativi. Per le altre preoccupazioni, cioè laddove si verificassero connessioni con mafia o traffico di stupefacenti, il problema è risolto perché, automaticamente, la DNA avrebbe competenza anche per i reati terrorismo.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, considerata la delicatezza del voto che stiamo per esprimere, ritengo opportuno che anche il Governo — oltre il relatore, che lo ha già puntualmente fatto — esponga e motivi la sua opinione.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende esporre e motivare la sua opinione su tale questione? Le ricordo che si tratta di una facoltà, non di un obbligo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il relatore ha già espresso le motivazioni che hanno portato la Commissione, ed inizialmente il Governo, ad effettuare questa scelta.

L'opposizione ha posto due problemi di merito: il primo era un problema di efficienza delle strutture. Su questo, il Governo e la Commissione hanno riconosciuto che, in realtà, potevano esserci procure che, già in situazioni di lavoro disagiato per carenze di personale e di strutture di polizia giudiziaria, avrebbero potuto incontrare problemi nello svolgere indagini così complesse. Su tale questione, pertanto, la Commissione ha già deciso di intervenire, ed è venuta incontro a tali giuste obiezioni prevedendo la competenza delle procure presso i tribunali distrettuali.

Il secondo problema è stato già ampiamente, anzi, secondo me, magistralmente

evidenziato dall'onorevole Mancuso; stiamo discutendo di strutture che hanno già una grande competenza, la DNA e le DDA: ad esse aggiungiamo nuove competenze. Vi è anche un timore obiettivo, quello, cioè, che l'allargamento eccessivo delle competenze a strutture così stanti possa creare un disagio nel lavoro che già si sta effettuando. D'altronde, sul terrorismo abbiamo già una serie di coordinamenti, ed uno sforzo di coordinamento internazionale ed europeo è tuttora in corso; dobbiamo cercare modifiche che siano coerenti con il sistema e che siano ordinamentali ed evitare, quindi, soluzioni che al momento possono sembrare più semplici, ma che rimarrebbero estemporanee.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti...

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, è vero che dopo l'intervento del Governo il dibattito si riapre, ma non credo che fosse questa l'intenzione della richiesta avanzata dall'onorevole Bonito. Se vuole svolgere alcune precisazioni, le do comunque la parola.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, proprio ciò che ha detto il sottosegretario mi spinge ad insistere per l'accoglimento di questo emendamento: coerenza del sistema nazionale ed internazionale vuole che se vi sono delle procure distrettuali — come vuole la maggioranza — vi sia anche un organismo che le coordini. Questo è il sistema oggi in vigore per la lotta alla mafia, e se vogliamo essere coerenti, lo dobbiamo istituire anche per la lotta al terrorismo. Le stesse esigenze internazionali citate dal sottosegretario relative ad un coordinamento internazionale impongono, per coerenza e per chiarezza, la presenza di un'autorità giudiziaria nazionale di riferimento per i paesi esteri: ebbene, non possono esserlo di certo le ventisei procure distrettuali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Kessler 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	461
<i>Votanti</i>	445
<i>Astenuti</i>	16
<i>Maggioranza</i>	223
<i>Hanno votato sì</i>	199
<i>Hanno votato no</i>	..	246).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cento 3.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo la soppressione dell'articolo 3, riguardante le disposizioni sulle intercettazioni e le perquisizioni. Constato che sono stati presentati anche altri emendamenti di colleghi del centrosinistra che, pur separando le due fattispecie, tendono in fondo allo stesso obiettivo.

Con questo provvedimento si determina un ritorno a norme emergenziali che già erano state applicate, sollevando non poche questioni di legittimità costituzionale e di utilità rispetto all'obiettivo per cui venivano introdotte.

Vi è, in questo caso, un allargamento a dismisura delle possibilità di effettuare intercettazioni e perquisizioni, allentando le procedure di controllo della magistratura, mettendola a capo della polizia giudiziaria, attenuando le motivazioni e le finalità delle stesse intercettazioni e perquisizioni e andando ben oltre il sacrosanto concetto di lotta e di prevenzione del terrorismo nazionale e internazionale, che ovviamente ci trova d'accordo.

Riteniamo che il mantenimento di questo articolo — così come è stato definito — ponga ancora di più oggi — così come

allora, negli anni delle leggi speciali e delle norme emergenziali per la lotta al terrorismo nazionale — questioni di rilevanza costituzionale e di violazione delle libertà individuali dei cittadini.

Crediamo che l'articolo 3 sia in sé inutile rispetto all'obiettivo che viene indicato e, anzi, rischi, attraverso un'operazione demagogica e pericolosa dal punto di vista giuridico, di utilizzare norme legittime di lotta contro il terrorismo per colpire, sotto forma preventiva, comportamenti che niente hanno a che vedere con il terrorismo internazionale.

Queste sono le ragioni che ci hanno portato, come deputati Verdi, a promuovere un emendamento soppressivo dell'intero articolo 3. Qualora non sia approvato l'emendamento Cento 3.3, voteremo a favore degli altri emendamenti, sempre riferiti all'articolo 3, presentati da altri colleghi del centrosinistra.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per motivare il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo sull'emendamento Cento 3.3, che vuole sopprimere l'allargamento degli strumenti, di cui già disponiamo in tema di intercettazioni e perquisizioni contro la criminalità organizzata, al terrorismo.

Noi siamo a favore dei suddetti strumenti, che, in realtà, attribuiscono più potere alla magistratura inquirente — un potere incisivo e che si è rivelato efficace contro il crimine organizzato — e concordiamo in merito alla loro estensione anche al fenomeno terroristico.

Vorrei spiegare il motivo per cui con gli emendamenti successivi Kessler 3.1 e 3.2 — dei quali preannuncio il ritiro — ci proponevamo la soppressione dell'articolo 3. Si trattava di proposte emendative che presupponevano l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Kessler 1.01 riguardante l'attribuzione alla procura nazionale antimafia della competenza anche per il terrorismo.

In quel caso, non sarebbe stato più necessario prevedere tutta una serie di norme che allargano le possibilità di estendere l'uso degli strumenti contro il crimine organizzato anche al terrorismo. Avevamo, quindi, previsto l'abolizione dell'articolo 3 soltanto per quel motivo. Pertanto, preannuncio un voto contrario sull'emendamento Cento 3.3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	450
<i>Votanti</i>	441
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	221
<i>Hanno votato sì</i>	18
<i>Hanno votato no</i> ..	423).

Passiamo all'emendamento Kessler 3.1

GIOVANNI KESSLER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, come preannunciato, ritiro l'emendamento 3.1 nonché i miei emendamenti 3.2, 5.2, 6.1, 8.1 e 8.2 e ne spiego il motivo. Tali emendamenti sono ritirati in quanto miravano ad abrogare una serie di norme contenute nel decreto-legge che — ove fosse stato approvato l'articolo aggiuntivo Kessler 1.01 riguardante la competenza della procura antimafia — non avrebbero avuto più ragione di esistere; tali emendamenti, infatti, per un effetto automatico, sarebbero stati già tutti compresi in quella norma.

Non essendo stato approvato il nostro articolo aggiuntivo, siamo costretti, come è costretto il Governo, a proporre l'allarga-

mento delle norme antimafia anche al fenomeno del terrorismo. Questo ad ulteriore dimostrazione di come quel nostro articolo aggiuntivo non approvato fosse veramente coerente al sistema e di come, invece, non avendolo approvato, si sia costretti ad estendere volta per volta tutte le norme del crimine organizzato anche al fenomeno del terrorismo.

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, visto il clima costruttivo di collaborazione, dimostrato anche dal ritiro di questi emendamenti, vorrei chiedere se sia possibile — considerato che l'ora è tarda e dovremmo concludere per mostrare la nostra volontà comune di approvare il provvedimento — il ritiro della richiesta di voto con procedimento elettronico, in modo da procedere più celermente per alzata di mano.

PRESIDENTE. Onorevole Gerardo Bianco, la richiesta di voto con procedimento elettronico è stata avanzata dal gruppo dei Democratici di sinistra, che mi segnala di insistere nella richiesta.

Passiamo all'emendamento Kessler 4.1 sul quale, ricordo, è stato formulato un invito al ritiro da parte del relatore.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, credo sia stata trovata — in caso contrario pregherei di precisarlo — una soluzione (il problema, purtroppo, si ripropone più avanti per ragioni formali). Mi riferisco a quella di consentire al pubblico ministero di essere sempre informato di quanto viene fatto nel corso delle operazioni sotto copertura in modo che possa intervenire e dare le opportune direttive.

In questo modo, abbiamo trovato una soluzione di compromesso, che mi pare garantisca sia la rapidità del lavoro degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria sia la possibilità del pubblico ministero di dare le direttive e di controllare quanto accade.

L'invito al ritiro era stato formulato in relazione alla modifica del comma 6 dell'articolo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgano l'invito al ritiro formulato dal relatore.

GIOVANNI KESSLER. Sì, signor Presidente. A seguito della presentazione, solo questa mattina, dell'emendamento 4.21 della Commissione, che viene incontro alla formulazione del primo comma dell'articolo 4, come da noi proposta con il nostro emendamento 4.1, ritiro il mio emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.21 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	452
<i>Votanti</i>	448
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	225
<i>Hanno votato sì</i>	445
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 4.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, invito i colleghi a prestare un po' di attenzione perché il tema è delicatissimo.

Stiamo parlando delle attività sotto copertura: il testo dell'articolo 4 prevede che, fermi i casi della legittima difesa, dell'uso legittimo delle armi e dello stato di necessità, non siano punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che consentono l'impiego di armi. Praticamente, si dà la possibilità a terzi di usare le armi e, quindi, compiere atti di violenza, essendo essi non punibili in quanto si tratta di operazioni sotto copertura.

A tale proposito, abbiamo presentato due emendamenti che illustro insieme per guadagnare tempo. L'emendamento 4.7 propone che il consenso all'impiego delle armi sia limitato da questa indicazione: «fermo restando l'obbligo di impedire azioni contro l'incolumità pubblica o individuale». Si tratta di un limite di carattere generale. Maggiormente limitativo è l'emendamento 4.6: si permette la possibilità, nelle attività di copertura, di non punibilità per chi acquista, riceve, sostituisce od occulta denaro, armi, documenti, beni ovvero cose, ma non per chi consente l'impiego di armi.

Credo che su questo ci debba essere una particolare attenzione da parte del Parlamento perché, altrimenti, si rischia che nell'attività, nel tentativo e nella volontà di contrastare il terrorismo, si permetta a soggetti estranei al controllo dell'autorità giudiziaria di commettere reati, anche gravissimi, avendone la totale impunità, al di fuori, ripeto, delle esimenti già previste dal codice penale, cioè legittima difesa, stato di necessità ed uso legittimo delle armi.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, la preoccupazione dell'onorevole Pisapia è più che apprezzabile ma temo che nasca, forse, da una formulazione non chiarissima o da un fraintendimento di ciò che possono fare gli ufficiali di polizia giudiziaria nelle operazioni di copertura, cioè sostituire ed occultare

denaro, armi, documenti e via dicendo; ma certamente non usare armi, perché l'ultima espressione «ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego» fa riferimento a quegli oggetti o alla provenienza del reato (armi o denaro) che consentano l'impiego di strumenti collegati al delitto.

Quindi, con tale chiarimento, escludendo in modo assoluto la possibilità — e nessuno l'ha previsto — che nelle attività di copertura si possano usare armi a fine di offendere, ritengo che tutto ciò possa essere sufficiente.

Anche per quanto riguarda l'emendamento Mascia 4.7, ritengo sia un principio generale che si debbano impedire atti contro la persona o contro l'incolumità pubblica e, quindi, credo che questo chiarimento potrebbe indurre l'onorevole Pisapia al ritiro, essendo questa l'interpretazione che, in questo momento, sta fornendo l'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Pisapia ?

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, dato che la mia preoccupazione rispecchia quella di tutta l'Assemblea e che abbiamo un'interpretazione autentica — già formulata in Commissione ma ribadita nell'aula sovrana — ritiro gli emendamenti Mascia 4.6 e 4.7 di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 4.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	447
<i>Votanti</i>	443
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	222
<i>Hanno votato sì</i>	16
<i>Hanno votato no</i> ..	427).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cento 4.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, il mio emendamento 4.5 tende a sostituire le quarantott'ore previste dal secondo comma dell'articolo 4 per la comunicazione al pubblico ministero delle attività di copertura e di entrata in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informando il pubblico ministero, non più nelle quarantott'ore — come prevede il testo arrivato in aula — ma nelle ventiquattr'ore.

La *ratio* è, ovviamente, quella di rendere la necessaria attività di prevenzione della polizia giudiziaria il più possibile in stretto collegamento, informandola tempestivamente nell'arco temporale delle ventiquattr'ore, con l'autorità giudiziaria.

È del tutto evidente che non trova alcuna giustificazione, né di carattere operativo né tanto meno procedurale, il riferimento che, invece, il testo reca alle quarantott'ore, che sono un tempo sufficientemente ampio per compiere anche atti che possono, poi, non trovare un riscontro da parte dei pubblici ministeri nella successiva verifica delle autorità giudiziarie competenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei far notare all'onorevole Cento che la sua preoccupazione è stata quella di tutta la Commissione, che ha già modificato il testo che ora lui vuole correggere.

Infatti, nel testo licenziato dalla Commissione è prevista l'informativa al pubblico ministero «al più presto» e poi rimane il termine delle quarantott'ore con «e comunque entro le quarantott'ore successive»; dunque, ritengo che la sua preoccupazione sia stata anche la nostra ma abbia già trovato la disciplina adeguata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 4.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	447
<i>Votanti</i>	446
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	224
<i>Hanno votato sì</i>	22
<i>Hanno votato no</i> ..	424).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 4.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Questo emendamento è teso ad evitare un qualcosa di nuovo che si introduce, oggi, nelle attività sotto copertura e che non trova riscontro nell'attuale disciplina delle attività sotto copertura per quanto concerne il traffico di armi e di stupefacenti, vale a dire l'immediata informativa, da parte delle forze di polizia giudiziaria, ai loro superiori gerarchici in ordine all'esito delle operazioni sotto copertura.

È chiaro, come si desume dal comma 1 dell'articolo 4, che si tratta di attività di polizia giudiziaria che vengono condotte sì dalla polizia, ma a seguito delle indicazioni e sotto la responsabilità anche della magistratura inquirente, così come avviene per ogni altro tipo di attività di polizia giudiziaria.

Se oggi stabiliamo, per la prima volta, un obbligo esplicito delle forze di polizia giudiziaria a riferire per iscritto ai loro superiori gerarchici in ordine agli esiti di queste indagini, introduciamo un principio preoccupante e delicato, in base al quale le forze di polizia giudiziaria devono riferire da un lato alla magistratura e dall'altro ai loro superiori gerarchici, violando il segreto investigativo.

Proprio per evitare questa preoccupante novità abbiamo proposto questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	455
<i>Maggioranza</i>	228
<i>Hanno votato sì</i>	209
<i>Hanno votato no</i> ..	246).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 4.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	456
<i>Votanti</i>	452
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	227
<i>Hanno votato sì</i>	94
<i>Hanno votato no</i> ..	358).

Chiedo all'onorevole Kessler se accolga l'invito a ritirare i suoi emendamenti 4.3 e 4.4.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, a seguito della presentazione dell'emendamento 4.20 della Commissione, che viene incontro alle esigenze che avevamo prospettato in Commissione, ritiro i miei emendamenti 4.3 e 4.4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 4.11, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Volanti</i>	460
<i>Maggioranza</i>	231
<i>Hanno votato sì</i>	456
<i>Hanno votato no</i> ..	4).

Passiamo all'emendamento 4.20 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole su questo importantissimo emendamento che si fa carico delle esigenze da noi prospettate, vale a dire la necessità del controllo e dell'informazione del pubblico ministero che, appunto, deve essere costantemente informato sugli sviluppi e non solo sugli esiti delle attività sotto copertura della polizia giudiziaria. Si tratta, infatti, di attività assai delicate che, in base al testo originario del Governo, erano lasciate all'esclusiva responsabilità delle forze di polizia.

Dunque, esprimo un convinto voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Anche io intendo esprimere il voto favorevole su questo emendamento, che recepisce tutta una serie di osservazioni, considerazioni e sollecitazioni sul maggiore ruolo da attribuire al pubblico ministero nella cooperazione e nella gestione di queste indagini, che è stato unanimemente e positivamente valutato all'interno della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Anche noi, signor Presidente, esprimiamo un giudizio particolarmente positivo e un ringraziamento alla Commissione e al Governo per l'accettazione di questo emendamento, che introduce un elemento di garanzia forte affinché tali delicate attività fruiscono del controllo diretto della magistratura.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.20 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	459
<i>Votanti</i>	457
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	229
<i>Hanno votato sì</i>	455
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 4.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, anche se abbiamo approvato un emendamento che introduce almeno un elemento di tutela, rimane un punto di domanda. Si estende ad ausiliari la non punibilità di cui al comma 1. Naturalmente parliamo di operazioni sotto copertura, di grande delicatezza. Allora bisognerebbe capire quali siano tali ausiliari, in quanto nelle Forze armate e nelle forze di polizia si ricorre al termine «ausiliario» come sinonimo di paramilitare o di coscritto provvisorio. L'uso di tale termine apre inquietanti interrogativi. Nelle operazioni sotto copertura possono essere impiegati, oltre agli ufficiali di polizia e

agli agenti (mi sembra di aver capito con la non punibilità del comma 1) anche tali ausiliari provvisoriamente parificati agli ufficiali di polizia giudiziaria. Penso che la storia del nostro paese consenta di proporre degli interrogativi inquietanti rispetto all'utilizzo di tali ausiliari esterni (perché, non precisando di chi si tratterebbe, essi possono essere esterni). In ogni caso le operazioni di cui parliamo richiedono grande professionalità per l'attività svolta e penso che l'introduzione della facoltà di avvalersi degli ausiliari esterni, non ufficiali delle forze dell'ordine, con tale non punibilità, rappresenti una questione molto delicata e, per quanto ci riguarda, anche pericolosa. Ripeto, quindi, che, per la storia e anche per il reato di cui stiamo discutendo (che merita una precisa circoscrizione e la maggiore attenzione possibile), credo che sarebbe bene abolire tale eventualità e possibilità.

GAETANO PECORELLA, Relatore.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, colgo la preoccupazione dell'onorevole Mascia, ma probabilmente non si ha presente in questo momento l'ultimo comma dell'articolo 348 del codice di procedura penale che definisce chi sono gli ausiliari stabilendo che: «la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera». Le competenze specifiche a cui faceva riferimento l'onorevole Mascia, quindi, sono proprio quelle di cui sono forniti gli ausiliari, in misura maggiore della stessa polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 4.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	459
Votanti	450
Astenuti	9
Maggioranza	226
Hanno votato sì	22
Hanno votato no ..	428).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cento 5.5 e Mascia 5.14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Vorrei intervenire brevemente per proporre la soppressione dell'intero articolo 5, che riguarda specificatamente le intercettazioni preventive. In realtà, la norma, laddove stabilisce che in ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi, la dice lunga sulla sua sostanza. L'articolo 5 diminuisce fortemente le garanzie individuali e allarga a dismisura (anche in tal caso fuori da un controllo costante e preciso dell'autorità giudiziaria) le attività di intercettazione preventiva. La valenza di queste ultime — come vediamo — viene ovviamente (e non poteva che essere così) esclusa dalle fonti di prova all'interno del processo penale eventualmente conseguente a tali intercettazioni.

Quindi, vi è una esasperazione dovuta, ancora una volta, ad un uso strumentale della necessaria e condivisa lotta al fenomeno del terrorismo internazionale. Si ricorre a norme che come unico obiettivo hanno quello di diminuire le garanzie e di rendere più pesanti i controlli preventivi, al di là dell'eventuale commissione di reati, la cui finalità politica è ovviamente sotto gli occhi di tutti, così come sotto gli occhi di tutti dovrebbero essere altrettanto fortemente le preoccupazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici

emendamenti Cento 5.5 e Mascia 5.14, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	456
Votanti	450
Astenuti	6
Maggioranza	226
Hanno votato sì	21
Hanno votato no ..	429).

Prendo atto che i dispositivi di voto degli onorevoli Santori e Perrotta non hanno funzionato.

Passiamo all'emendamento Kessler 5.1.

GIOVANNI KESSLER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 5.1 perché, anche in questo caso, tutta la Commissione si è fatta carico delle nostre preoccupazioni, presentando questa mattina l'emendamento 5.40. Questo ha la stessa finalità dell'emendamento da noi proposto, ossia la possibilità di un controllo costante del pubblico ministero su questo tipo di attività di intercettazione preventiva, ed anche la possibilità della sua prosecuzione per periodi limitati, ove permangano i presupposti di legge.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ricordo che anche l'emendamento Kessler 5.2 è stato ritirato in precedenza.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 5.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, l'emendamento Mascia 5.6 si riferisce alle intercettazioni preventive. Oggi, queste intercettazioni, senza nessun concreto con-

trollo della magistratura, almeno di quella giudicante, degli organi giurisdizionali, sono possibili solo sulla base di sospetti. Il sospetto, come tutti sanno, è un'impressione, un'opzione soggettiva, come dice il dizionario Devoto Oli, guardare con diffidenza chi desta diffidenza. Questo significa che gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fare intercettazioni preventive, quindi, non in presenza di un reato, nei confronti di qualunque cittadino — ad eccezione dei parlamentari — per periodi anche lunghissimi, sulla base di impressioni, di sospetti, di soggettivi convincimenti.

Vi è una serie di emendamenti che cercano di modificare il termine « sospetti » con altre espressioni. Si chiede che ci siano « indizi » o, in subordine, quanto meno « elementi investigativi » o, in subordine ancora, « elementi di fatto » o, in ulteriore subordine, come propone l'emendamento Pisapia 5.9, a « concreti elementi ». L'Assemblea può scegliere tra queste quattro opzioni l'emendamento che dà più garanzia, senza eliminare la necessità, quando è assolutamente inevitabile, di procedere a intercettazioni preventive. Tuttavia, ritengo che lasciare la parola « sospetti » sia veramente pericoloso rispetto ai diritti di riservatezza, alle garanzie di libertà di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, ignoro quale parere esprimerà la Commissione, ma questa orribile parola...

PRESIDENTE. Ha già espresso i suoi pareri.

FILIPPO MANCUSO. Aggiungo il mio, più modesto ma altrettanto convinto parere. Si tratta di una parola orribile. Non per nulla, durante la rivoluzione francese la sua finalità deflagrò sulla legge che puniva i sospetti di essere sospettabili. Non vorrei che da un primo sospetto si risalisse ai sospetti del nostro animo. Un paese civile,

un ordinamento civile, questa orribile parola non può usarla in un testo giuridico.

PRESIDENTE. Lei, quindi, si è espresso a favore dell'emendamento Pisapia 5.6, non in senso contrario, perché la Commissione ha già espresso quattro pareri contrari sugli emendamenti Mascia 5.6 e Pisapia 5.7, 5.8 e 5.9.

FILIPPO MANCUSO. Mi riferivo all'eventualità che non fosse stata questa l'idea della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, riguardo a questo emendamento sarebbe troppo semplice rispondere e ricordare all'amico stimatissimo, onorevole Mancuso, che questa è l'attuale normativa in vigore, la quale viene semplicemente riprodotta in funzione della lotta al terrorismo internazionale.

Ma non è questo il problema. L'onorevole Pisapia sa bene che, se fossimo in presenza di indizi, non avremmo intercettazioni preventive, inutilizzabili nel processo penale, ma gli indizi porterebbero all'ipotesi (che abbiamo appena votato) di intercettazioni — per cui bastano gli indizi e non i gravi indizi — o, se fossero gravi, porterebbero ad intercettazioni per così dire ordinarie. Quindi, reintrodurre il concetto di indizi significherebbe riprodurre una norma che abbiamo appena votato e cioè quella che prevede che i semplici indizi diano luogo alle intercettazioni.

Se il Presidente me lo consente, volevo anche spiegare gli altri punti che riguardano sempre la stessa questione. Gli elementi investigativi sono da considerarsi meno rilevanti dei sospetti perché vi sono elementi che potrebbero non arrivare al sospetto, mi riferisco all'emendamento Pisapia 5.7. Nell'espressione successiva, contenuta nell'emendamento Pisapia 5.8, « gli elementi di fatto » sono sempre meno rilevanti del sospetto poiché sono elementi